



Prot. n. 092/GDM/pm

Roma, 3 maggio 2012

A tutti gli
Spedizionieri doganali iscritti all'albo

LORO SEDI

OGGETTO: Previdenza – Messaggio INPS n. 7269 del 27 aprile 2012.

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la comunicazione indicata in oggetto, con la quale la categoria è esclusa dall'applicazione relativa all'innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione ordinaria ed all'indennità di buonuscita, previsti dalle recenti modifiche legislative.

Distinti saluti.

All. detta/

IL PRESIDENTE
Giovanni De Mari

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Eventuali riflessi sui requisiti anagrafici previsti per la liquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia e per la liquidazione dell'indennità di buonuscita in favore degli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dalla legge 16 luglio 1997 n. 230.

Testo

Sono pervenute da parte di alcune Sedl richieste di chiarimenti in merito ad eventuali riflessi della normativa recata dalla legge n. 214 del 2011 sulla liquidazione delle pensioni e delle indennità di buonuscita in favore degli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito con l'articolo 15 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, modificato dalla legge 4 marzo 1969, n. 88, e soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1998, con la legge 16 luglio 1997, n. 230, sull'innalzamento dei requisiti anagrafici per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia ed all'indennità di buonuscita.

Al riguardo, si precisa che la legge n. 214 del 2011 non ha avuto, ad oggi, riflessi sulle prestazioni previdenziali a carico di detto Fondo. Ne consegue che, al momento, l'età prevista dalla normativa vigente, sia per la liquidazione della pensione ordinaria di vecchiaia che per la liquidazione dell'indennità di buonuscita in favore degli spedizionieri doganali, iscritti al soppresso Fondo, resta fissata a sessantacinque anni.

Eventuali novità potranno essere recate dal regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di Fondi, gestioni e regimi pensionistici, previsto dal comma 18 dell'articolo 24 della richiamata legge n. 214, da emanare entro il 30 giugno 2012 su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Restano, pertanto, confermate le Istruzioni diramante a suo tempo con la circolare n. 99 del 1998 e la circolare n. 79 del 2003.

Si ribadisce che la pensione ordinaria di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ove alla data di presentazione della domanda non risulti soddisfatto per il richiedente il requisito anagrafico, la pensione decorre dal mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Si coglie l'occasione per rammentare che la liquidazione dell'indennità di buonuscita è accentrata presso la Direzione Centrale Pensioni, a differenza della liquidazione dei trattamenti pensionistici (VOSPED-IOSPED-SOSPED) che è di competenza delle Strutture territoriali, e che il modulo di domanda per la liquidazione della predetta indennità di buonuscita è disponibile sulla "modulistica on line" del sito web dell'Istituto.

Il Direttore Generale
Nori